



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTORATO DI ATENEO

Emanato con Decreto Rettorale n. 140 del 16 maggio 2014

Modificato con Decreto Rettorale prot. n. 5867 del 10 aprile 2018

Art. 1 - Natura e scopi

Art. 2 - Organizzazione servizi di tutorato

Art. 3 - Forme di Tutorato

Art. 4 - Tutorato specializzato

Art. 5 - Soggetti del Tutorato

Art. 6 - Programmazione e valutazione attività

Art. 7 - Formazione

Art. 8 - Norme transitorie e finali

Art. 1 - Natura e scopi

1. L'Università di Camerino, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 della legge 341 del 1990 ed alla luce dei principi dell'articolo 12 dello Statuto dell'Università e dell'articolo 30 del Regolamento Didattico di Ateneo, ha istituito il servizio di tutorato, al fine di rispondere ai bisogni dello studente in merito all'orientamento, all'informazione ed all'assistenza sui processi e sui vari percorsi formativi previsti nell'offerta didattica complessiva.

2. Il servizio di tutorato ha come finalità la formazione culturale e professionale dello studente attraverso la sua più ampia partecipazione alle attività ed alle iniziative dell'Università. A tale scopo il servizio di tutorato è finalizzato ai seguenti obiettivi:

- rimuovere eventuali ostacoli alla formazione, mediante iniziative calibrate sulle attitudini, sulle esigenze di singoli o di gruppi di studenti;
- fornire assistenza di carattere personale volta a superare i problemi di adattamento e di inserimento nell'ambiente degli studi universitari;
- assistere gli studenti nell'elaborazione dei piani di studio.

3. Le attività di tutorato connesse con la formazione culturale e professionale dello studente devono raccordarsi con le iniziative degli organismi di sostegno al diritto allo studio e con quelle delle rappresentanze studentesche.

Art. 2 - Organizzazione del servizio di tutorato

1. La programmazione operativa ed il coordinamento del servizio di tutorato sono demandati al Delegato d'Ateneo per Ambientamento & tutorato. Il Delegato può avvalersi di una Commissione d'Ateneo per le attività di tutorato composta dal Delegato stesso, che la presiede, da docenti delegati delle Scuole di Ateneo/Corsi di Studio, dal Presidente del consiglio degli studenti e dai referenti delle Aree Amministrative, qualora si renda necessario.

I docenti delegati del tutorato hanno il compito di coordinare e gestire le attività di tutorato, secondo modalità ed obiettivi definiti nei progetti annuali delle Scuole/Corsi di Studio.



2. Gli obiettivi e le modalità specifiche di organizzazione e realizzazione del servizio di tutorato sono proposte annualmente dai Consigli delle Scuole.

Art. 3 - Forme di tutorato

Il servizio prevede: 1) tutorato di supporto, 2) tutorato di gruppo, 3) tutorato individuale, 4) tutorato didattico.

1) Il tutorato di supporto prevede attività volte a facilitare l'inserimento degli studenti nella vita universitaria, fornendo loro informazioni sulle strutture, servizi e attività dell'Università ed aiutandoli ad organizzare una corretta programmazione degli studi. Qualora si renda necessario, i tutor di supporto possono anche coadiuvare i manager didattici delle Scuole nelle attività rivolte agli studenti.

2) Il tutorato di gruppo è rivolto prevalentemente agli studenti dei primi anni e si esplica mediante incontri programmati. Tali incontri sono organizzati dal delegato del tutorato della Scuola/Corso di Studio ed hanno lo scopo di approfondire e chiarire i problemi incontrati dagli studenti e di proporre soluzioni utili per la rimozione di eventuali ostacoli ai processi di apprendimento.

3) Entro il mese di dicembre di ogni anno, il delegato del tutorato della Scuola/Corso di Studio assegna ad ogni studente un tutor individuale, scelto fra i docenti del Corso di studio/Scuola di appartenenza, che ha il compito di coadiuvare lo studente nel proprio percorso formativo, attraverso l'organizzazione e la programmazione di incontri periodici e incontri straordinari su richiesta.

4) Il tutorato didattico è finalizzato alla riduzione dei ritardi nel percorso formativo ed alla prevenzione degli abbandoni. Il tutorato didattico può consistere in interventi volti al recupero delle lacune nelle competenze e nelle abilità di base; interventi intensivi di recupero durante il periodo didattico; interventi intensivi estivi; interventi in modalità e-learning (tutorato on-line); interventi di assistenza alla didattica del docente durante lo svolgimento di laboratori ed esercitazioni.

Art. 4 - Tutorato specializzato

1. In base alla legge n.17 del 28 gennaio 1999, integrazione e modifica della legge quadro n.104/92, è istituita l'attività di tutorato specializzato per favorire l'assistenza e l'integrazione degli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) iscritti all'Università di Camerino.

2. Il servizio di tutorato specializzato è rivolto a studenti con disabilità certificate ai sensi della legge 104/92 e con disturbi specifici dell'apprendimento ai sensi della legge 170/2010.

3. I servizi agli studenti con disabilità e con DSA da parte dei tutor specializzati sono regolati dalle Norme per l'erogazione dei servizi agli studenti con disabilità e con DSA UNICAM. Inoltre i tutor specializzati si interfacciano con uffici amministrativi dell'Ateneo e docenti.

4. Per selezionare gli studenti e laureati dell'Università di Camerino in grado di svolgere le attività di tutorato specializzato, viene emanato un apposito bando annuale.



5. Le attività di tutorato specializzato per disabili sono svolte da studenti e laureati dell'Università di Camerino, previo colloquio di selezione con una commissione UNICAM, formata dal delegato del Rettore per la diversa abilità e dai docenti referenti delle Scuole per la disabilità e previa frequenza a lezioni di formazione sulla disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento e tematiche connesse.

Art. 5 - Soggetti del tutorato

1. Le attività di tutorato sono svolte dai professori di ruolo di I e II fascia e dai ricercatori. Esse rientrano tra i compiti istituzionali dei docenti universitari e sono parte integrante dell'impegno didattico previsto dalla normativa vigente.

2. Le attività del tutorato di supporto possono essere affidate a studenti regolarmente iscritti all'Università di Camerino o a laureati entro 12 mesi, qualora si presenti la necessità. I tutor incaricati sono coordinati dai docenti delegati delle Scuole/Corsi di Studio.

3. Le attività di tutorato didattico possono essere affidate a studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale e magistrale a ciclo unico, ai corsi di dottorato, ai corsi di specializzazione e a laureati dell'Università di Camerino purché non siano trascorsi più di 5 anni dal conseguimento dell'ultimo titolo. Qualora si renda necessario possono essere affidate anche a laureati di altre Università.

4. Le procedure di selezione per le attività del tutorato di supporto e didattico sono affidate ad una Commissione di Ateneo, nominata dal Delegato d'Ateneo che la presiede. Tali procedure sono basate sulla valutazione dei curricula individuali dei candidati e su un colloquio attitudinale e determinano le graduatorie degli idonei. Gli incarichi vengono attribuiti con lettera prodotta dall'Ufficio Tutorato.

Art. 6 - Programmazione e valutazione attività

1. Le Scuole, entro il mese di marzo di ogni anno, formulano e inviano al Delegato d'Ateneo le proposte per le attività del tutorato di supporto e didattico per l'anno successivo. Tali proposte vengono discusse dalla Commissione di Ateneo, e approvate, compatibilmente con le risorse di budget.

2. I costi per le attività di tutorato sono finanziati dai fondi di Ateneo e dai fondi Miur.

3. Entro la fine di luglio di ogni anno, il delegato del tutorato della Scuola/Corso di Studio dovrà inviare al Delegato d'Ateneo una relazione sulle attività svolte.

Art. 7 - Formazione

1. Il Delegato d'Ateneo e le singole Scuole possono promuovere sia iniziative dirette alla formazione ed all'aggiornamento dei tutor, sia iniziative volte alla crescita culturale e professionale degli studenti. A tale fine la Commissione e le Scuole possono proporre anche collaborazioni con enti ed istituzioni esterne.



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

Art. 8 - Norme transitorie e finali

- 1.** Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Delegato d'Ateneo, ed emanate con decreto rettorale.
- 2.** Tutte le disposizioni regolamentari riguardanti le attività di tutorato sono abrogate dal presente regolamento.
- 3.** Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in vigore.